Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 settembre 2017, n. 48/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994). (Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 13.09.2017)

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)

CAPO I Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC

Art. 1 Funzionamento degli ATC (articolo 11 bis della 1.r. 3/1994)

Art. 2 Gestione finanziaria dell'ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994)

CAPO II Accesso agli ATC

Art. 3 Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della 1.r. 3/1994)

Art. 4 Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

Art. 5 Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

Art. 6 Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

Art. 7 Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

Art. 8 Cacciatori provenienti da altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 9 Mobilità dei cacciatori toscani (articolo 13 ter della l.r. 3/1994)

Art. 10 Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

Art. 11 Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (articolo 13 ter della 1.r. 3/1994)

TITOLO II Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata

CAPO I Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e oasi di protezione

Art. 12 Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994)

Art. 13 Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994)

CAPO II Zone di ripopolamento e cattura

Art. 14 Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della 1.r. 3/1994)

Art. 15 Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della 1.r. 3/1994)

Art. 16 Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

Art. 17 Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994)

CAPO III Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 18 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994)

CAPO IV Zone di rispetto venatorio

Art. 19 Zone di rispetto venatorio (articolo 17 bis della 1.r. 3/1994)

CAPO V Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Art. 20 Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994)

CAPO VI Aziende faunistico venatorie

- Art. 21 Costituzione delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della 1.r. 3/1994)
- Art. 22 Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994)
- Art. 23 Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della 1.r. 3/1994)
- Art. 24 Recinzioni (articolo 20 della l.r. 3/1994)
- Art. 25 Immissioni (articolo 20 della 1.r. 3/1994)
- Art. 26 Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)
- Art. 27 Aziende faunistico venatorie in ambienti palustri (articolo 20 della 1.r. 3/1994)
- Art. 28 Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994)

l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, può avere una durata massima di cinque anni.

- 9. L'ATC può revocare l'assegnazione diretta, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;
 - b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente;
 - c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata oggetto di assegnazione.
- 10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:
 - a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
 - b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;
 - c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
 - d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.
- 11. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c).
- 12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.
- 13. Il responsabile della braccata deve compilare, prima dell'inizio della braccata, la scheda delle presenze, e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.
- 14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.

CAPO III Prelievo selettivo degli altri ungulati

Art. 74

Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

- 1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'articolo 67 per il territorio a caccia programmata e all'articolo 69 per gli istituti privati, dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
- 2. La caccia di selezione nelle aree vocate è esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

Art. 75

Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 6 della l.r. 10/2016)

- 1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC.
- 2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza, e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.
- 3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.
- 4. Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento

di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra i cacciatori del distretto.

- 5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
- 6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
 - a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
 - b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
 - c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
 - d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
 - e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri.
- 7. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
- 8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
- 9. L'ATC dispone le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti.
- 10. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.

CAPO IV

Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico

Art. 76

Finalità (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

- 1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nelle aree ad essa vocate nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.
- 2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative e gestionali del territorio dalle stesse occupato.

Art. 77

Comprensorio e organi di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

- 1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori.
- 2. I confini dei comprensori di applicazione della gestione del cervo appenninico sono definiti dalla Regione tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica.
- 3. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori a loro volta divisi in unità di gestione ,Distretti, Istituti faunistici, aree protette, che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o non conservativo.
- 4. Le Unità di Gestione non conservative rappresentano la suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per la specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le attività e procedure previste all'articolo 67.
- 5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 78

Commissione di coordinamento (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione di coordinamento viene nominata con atto della competente struttura della Giunta

CAPO I

Abilitazione all'esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati

Art. 86

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

- 1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'articolo 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento valido di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame.
- 2. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalità digitale deve essere predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie".
- 3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.
- 4. Le domande possono essere raccolte anche dagli ATC o dalle associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con le modalità di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della Giunta regionale, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico.
- 5. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione Toscana o presentata con modalità diverse da quelle previste dal comma 2.

Art. 87

Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 88

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

- 1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
 - e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
 - f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.

Art. 89

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.

- 2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
- 3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
- 4. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
- 5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 90

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

- 1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:
 - a) caratteristiche delle specie ungulate;
 - b) concetti di ecologia applicata;
 - c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
 - d) riqualificazione ambientale e faunistica;
 - e) ecologia;
 - f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
 - g) monitoraggio;
 - h) pianificazione del prelievo;
 - i) ispezione dei capi abbattuti;
 - l) tecniche di prelievo e balistica;
 - m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
 - n) trattamento dei capi abbattuti;
 - o) normativa di riferimento.

Art. 91

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994)

- 1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'articolo 90 e una prova pratica. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
- 2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
- 3. La prova pratica consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro è comunque considerato valido. Per l'uso dell'arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.
- 4. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz di cui venti di carattere generale e cinque specifiche sulla specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
- 5. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone.
- 6. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
- 7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il